

COMUNE DI COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA (Regolamento Regionale 5/2016)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- ART. 4 INIZIO DELL'ATTIVITÀ, MODIFICA E TRASFERIMENTO DEI LOCALI
- ART. 5 SUBENTRO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 6 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

- ART. 7 TARIFFE
- ART. 8 ORARI

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 9 SANZIONI
- ART. 10 ABUSIVISMO
- ART. 11 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 12 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59;
- dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 5/2016. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2) L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla legge 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti.

3) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

4) Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

5) È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

6) Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

7) È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

8) L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2) Il responsabile tecnico dev'essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia etc.).

3) I soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 4 – INIZIO DELL'ATTIVITÀ, MODIFICA E TRASFERIMENTO DEI LOCALI

- 1) Chiunque intenda avviare l'attività di estetista e chiunque intenda modificare o trasferire i locali di un'attività esistente deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, collegandosi al sito www.suap.cmlaghi.bg.it, secondo le modalità indicate nel portale.
- 2) Lo Sportello Unico trasmette la segnalazione certificata di inizio attività agli enti coinvolti nel procedimento nonché all'Ufficio Commercio ed Ufficio Tecnico, settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune.
- 3) L'ufficio Commercio effettua controlli relativi ai requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività (morali e professionali) ed informa l'Ufficio Tributi per gli opportuni accertamenti.
- 4) L'Ufficio Tecnico, settore Urbanistica ed Edilizia Privata effettua controlli relativi ai requisiti dei locali.

ART. 5 – SUBENTRO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1) È ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista, il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE al SUAP del Comune, collegandosi al sito www.suap.cmlaghi.bg.it, secondo le modalità indicate nel portale.
- 2) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.
- 3) L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità.
- 4) Chiunque sospenda per un periodo superiore a 30 giorni o cessi definitivamente l'attività deve inoltrare per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP, collegandosi al sito www.suap.cmlaghi.bg.it, secondo le modalità indicate nel portale.
- 5) Lo Sportello Unico trasmette la segnalazione certificata di inizio attività agli enti coinvolti nel procedimento nonché all'Ufficio Commercio del Comune.
- 6) L'Ufficio Commercio, nei casi di subingresso, effettua controlli relativi ai requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività (morali e professionali) ed informa l'Ufficio Tributi per gli opportuni accertamenti.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

- 1) I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.
- 2) Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 5/2016.

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

ART. 7 - TARIFFE

1)Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 8 - ORARI

1)Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

2) È fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - SANZIONI

1)Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 12 della legge 1/1990 (da euro 516,00 a Euro 5160,00) nei casi di svolgimento di trattamenti o servizi in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3 (qualificazione professionale) nonché in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui agli articoli 4 e 5 e alla sanzione da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione agli altri obblighi ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 10 - ABUSIVISMO

1)Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1)L'attività di estetista può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia. La revoca del titolo abilitativo (autorizzazione/S.C.I.A.) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che lo hanno determinato .

2)Qualora venga meno la figura del direttore tecnico, entro 30 giorni il titolare deve nominarne uno nuovo in possesso dei requisiti professionali abilitanti e fare apposita comunicazione di sostituzione al Comune; decorso tale termine, il comune procede a sospendere l'attività fino alla nuova nomina.

3)Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità.

ART. 12 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1)Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia fatta eccezione per quelle concernenti la disciplina degli orari di apertura degli esercizi di estetista.